

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 01 del 9 gennaio 2018

L'ADDEBITO DEL COSTO DEI SACCHETTI DI PLASTICA

Iniziamo il nuovo anno con una novità che ha scatenato dubbi e non poche polemiche, soprattutto da parte dei consumatori finali (polemiche che sono diventate virali sui più importanti social network): si tratta del nuovo **obbligo dei sacchetti biodegradabili** introdotto con la Legge 123/2017, che ha recepito e ha dato attuazione alla Direttiva dell'Unione Europea in tema di materiali di imballaggio.

La nuova disposizione prevede che **a partire dal 1° gennaio 2018** tutti i sacchetti utilizzati:

- per pesare e prezzare gli alimenti sfusi, dalla verdura ai prodotti ittici (es. pane, ortaggi, frutta)
- come imballaggio primario (es. i sacchetti del farmacista)

debbano essere **biodegradabili e compostabili**.

L'obiettivo della Direttiva Ue è quello di evitare di immettere sul mercato sacchetti di plastica leggera, al fine di ridurre la quantità di rifiuti di plastica da imballaggio che, sempre più spesso, finisce nell'ambiente.

La novità in esame **non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti "da pesare", ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame.**

OBBLIGHI PER I COMMERCianti

La normativa introdotta dispone (oltre **all'obbligo** di commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili), il **divieto della commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica, anche in materiale ultraleggero** che **non presentano** determinate caratteristiche (per le quali si rimanda agli artt. 226-bis e 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006).

La legge impone che i sacchetti vengano pagati dal consumatore. Non fissa il prezzo e non dà un costo massimo (è a discrezione del singolo commerciante). La norma dice: *«Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati».*

Questi sacchetti ultraleggeri possono essere riusati in mille modi, soprattutto per raccogliere i rifiuti organici da destinare al compostaggio, come già avviene per le borse della spesa biodegradabili. Ma **non possono essere riusati** per comprare altri prodotti alimentari sfusi. È **vietato il riutilizzo** per lo stesso fine per cui sono stati prodotti e venduti.

TRATTAMENTO IVA APPLICABILE

Come già precisato, ai commercianti è **fatto divieto "omaggiare"** le borse / sacchetti utilizzati dai propri clienti:

- quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il trasporto della merce acquistata.

L'obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

L'addebito al cliente dell'importo (prezzo di vendita) deciso dal commerciante:

- **va indicato nello scontrino;**
- **va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la "ventilazione" del corrispettivo.**

Per i soggetti che applicano la "ventilazione" l'ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei "corrispettivi da ventilare" del periodo di riferimento.

Mentre per i soggetti che non applicano la "ventilazione" l'IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l'aliquota del 22%.

Merita segnalare la necessità di provvedere ad **adeguare il registratore di cassa** in quanto l'ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto **deve essere evidenziato "distintamente"** sullo scontrino.

SANZIONI

La **violazione degli obblighi/divieti** imposti dalla normativa in esame è punita con una **sanzione da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui "la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore"**, ovvero **in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI